

Lo dice un parere del ministero dell'interno

Il ricorso ferma il secondo verbale

DI STEFANO MANZELLI

L'autista che propone ricorso contro una multa con invito alla delazione dei dati del conducente può dormire sonni tranquilli. Almeno fino alla definizione della vertenza la polizia stradale non può infatti pretendere che l'interessato attenda a questo invito che in ogni caso andrà rinnovato all'esito del ricorso per essere efficace. Lo ha chiarito il ministero dell'interno con un parere diramato dalla prefettura di Bologna il 15 luglio 2010 (pubblicato su www.poliziamunicipale.it). L'organo di coordinamento dei servizi di polizia stradale esplicitamente interessato della questione dall'utg emiliano ha fornito una interpretazione decisamente originale sulla delicata materia. In pratica si trattava di chiarire se l'utente stradale che propone ricorso contro una multa notificata per posta con invito a dichiarare i dati dell'effettivo conducente può attendere l'esito della vertenza o deve adempiere tempestivamente alla richiesta. Il ministero dell'interno non ha dubbi. La presentazione di un ricorso «avverso il verbale di contestazione può costituire un giustificato e documentato motivo di omissione dell'indicazione delle generalità del con-

ducente». In buona sostanza la polizia stradale in questo caso non può procedere a notificare la seconda multa di 263 euro per omessa delazione. E non può neppure attivare la tempestiva decurtazione di punteggio se nel ricorso l'interessato ha identificato il conducente negligente. La polizia dovrà attendere anche in questo caso la definizione della vertenza. In pratica come confermato dalla Consulta «il destinatario dell'invito non può ritenersi obbligato a fornire i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi». Esperiti inutilmente tutti i rimedi contro il verbale la polizia stradale dovrà procedere a redigere un nuovo invito ad effettuare la delazione entro 60 giorni dalla nuova richiesta. Questo autorevole parere centrale contrasta però con la prevalente giurisprudenza in materia. Come ha ribadito, da ultimo, la Corte di cassazione, sez. II civ., con la sentenza n. 16674 del 16 luglio 2010, l'automobilista che impugna la multa deve necessariamente soddisfare anche alla richiesta di comunicazione dei dati dell'effettivo trasgressore. Il destino della prima infrazione stradale infatti è ben separato dall'obbligo di delazione.